

**Ancora sulle distinte responsabilità di Venditore ed Organizzatore di pacchetto turistico e inoltre ... l'AdV non può - né deve - riscontrare la verità di quanto affermato nel catalogo del T.O. (Corte appello Palermo sez. III, 29/11/2021, n.1931)**

**Il Fatto**

Due turisti chiedevano la condanna dell' Agenzia intermediaria e del Tour Operator al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sub specie di danno da vacanza rovinata, derivanti dall'aver constatato che la struttura ricettizia sita in Puglia, presso la quale avevano acquistato un soggiorno della durata di una settimana versava in condizioni di degrado e sporcizia tali da impedire lo svolgimento della vacanza programmata. La sentenza di primo grado accoglieva la domanda dei turisti, e l' Agenzia la impugnava dinanzi la Corte di Appello.

**La Decisione**

La Corte di Appello annulla la sentenza in base al principio (contenuto nell' articolo 43, comma 1 del D.Lgs. n. 79 del 2011 all'epoca applicabile per il quale "l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità") di distinzione delle responsabilità dei due soggetti.

Scrive la Corte che tale principio circoscrive "*la responsabilità da inadempimento dell'intermediario all'esecuzione del mandato conferito, con esonero da responsabilità per il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio che competono, invece, al tour operator. In altri termini, l'agenzia di viaggi risponderà dell'erronea, incompleta, inesatta o mancata prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore, mentre del loro corretto espletamento è responsabile unicamente l'organizzatore del viaggio*"

I due turisti avevano ribadito la responsabilità propria dell'intermediario per non aver reso corrette ed esaustive informazioni riguardo alle reali condizioni della struttura. La Corte risponde che tale assunto difensivo, tuttavia, "*ove sottenda la ricorrenza in capo all'agente di viaggi dell'obbligo di appurare direttamente la rispondenza al vero del contenuto degli (di tutti gli) opuscoli informativi diffusi dal (meglio da tutti i) tour operator, disegna una prestazione inesigibile per vastità d'oggetto soprattutto ove paragonata ai mezzi a disposizione dell'impresa intermediaria, mentre ove alluda al possesso in capo all'Agenzia Viaggi di conoscenze dirette e dettagliate sulle diverse condizioni della struttura non condivise con i clienti, difetta di qualsivoglia supporto probatorio (oltre che, ancor più in radice, di una precisa allegazione).*"